

British moments society APS**STATUTO****ART. 1 – Denominazione e sede**

E' costituita, nel rispetto del d.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **British moments society APS**, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Ludovico Spontoni n.1 nel comune di Forlì. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 – Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale uno o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura, delle tradizioni, dello stile di vita e dell'eleganza britannica, intese quali patrimonio culturale e occasione di incontro, dialogo e crescita sociale.

L'associazione si ispira a valori di:

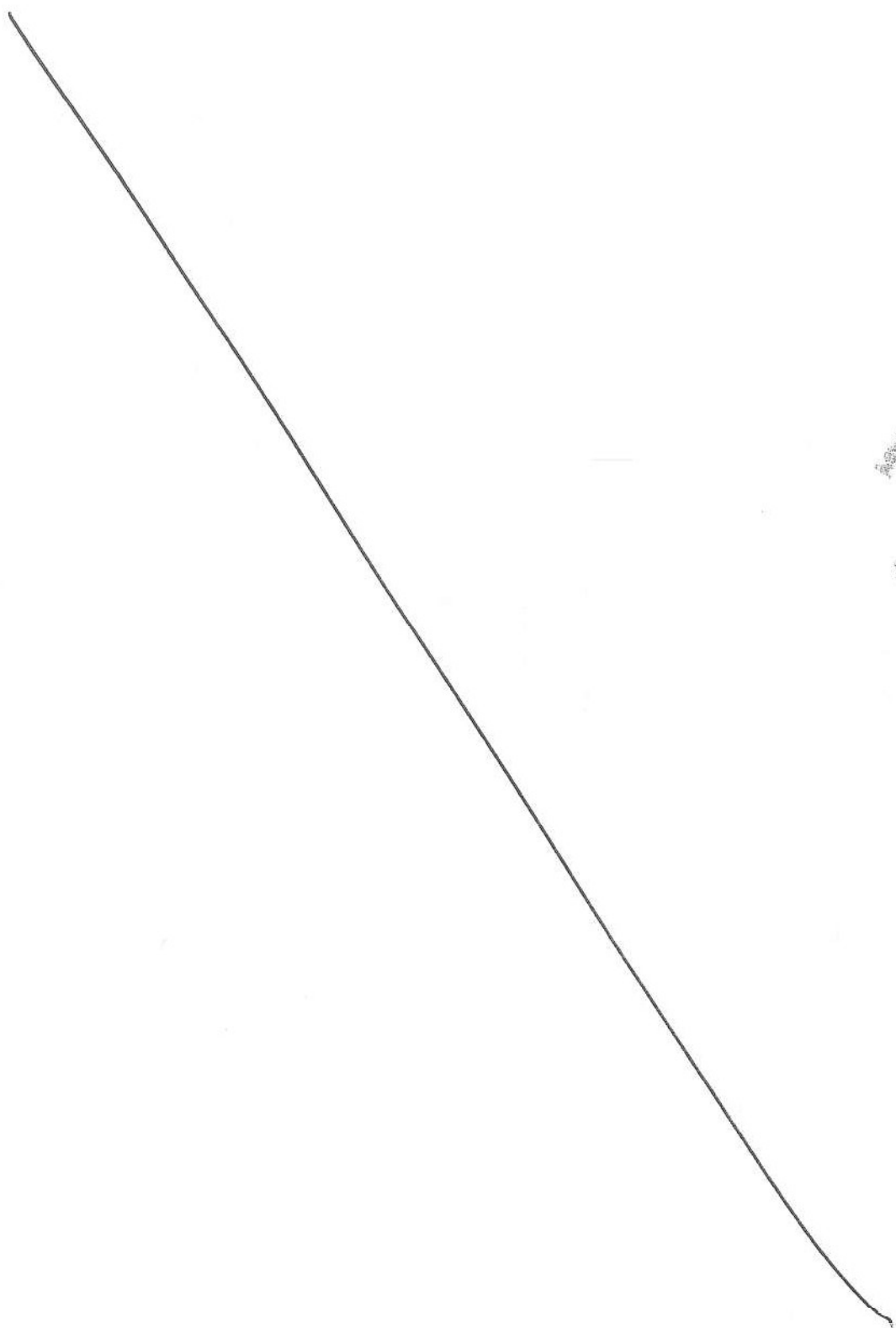
- a) cura e qualità dell'esperienza culturale;
- b) convivialità ed inclusione;
- c) rispetto delle tradizioni;
- d) dialogo tra culture.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- a) ideazione e organizzazione di afternoon tea tradizionali, degustazioni tematiche e incontri conviviali di ispirazione britannica;
- b) realizzazione di incontri culturali, letterari e divulgativi, presentazioni e conferenze;
- c) promozione di eventi tematici, serate culturali e appuntamenti con ospiti ed esperti;
- d) attività di socializzazione, networking culturale e scambio di esperienze;
- e) laboratori, conferenze, giornate studio come occasioni di incontro, scambio e socialità;
- f) creazione di reti di sostegno tra pari per la diffusione della cultura e delle tradizioni britanniche.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriali. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/17.

ART. 4 – Ammissioni

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e persone giuridiche e altre associazioni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La decisione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'ammissione al socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; di esaminare i libri sociali; votare in assemblea se iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; di versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annuali stabiliti dall'organo competente.

ART. 6 – Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 7 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.



L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ART. 8 – Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da pubblicare presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

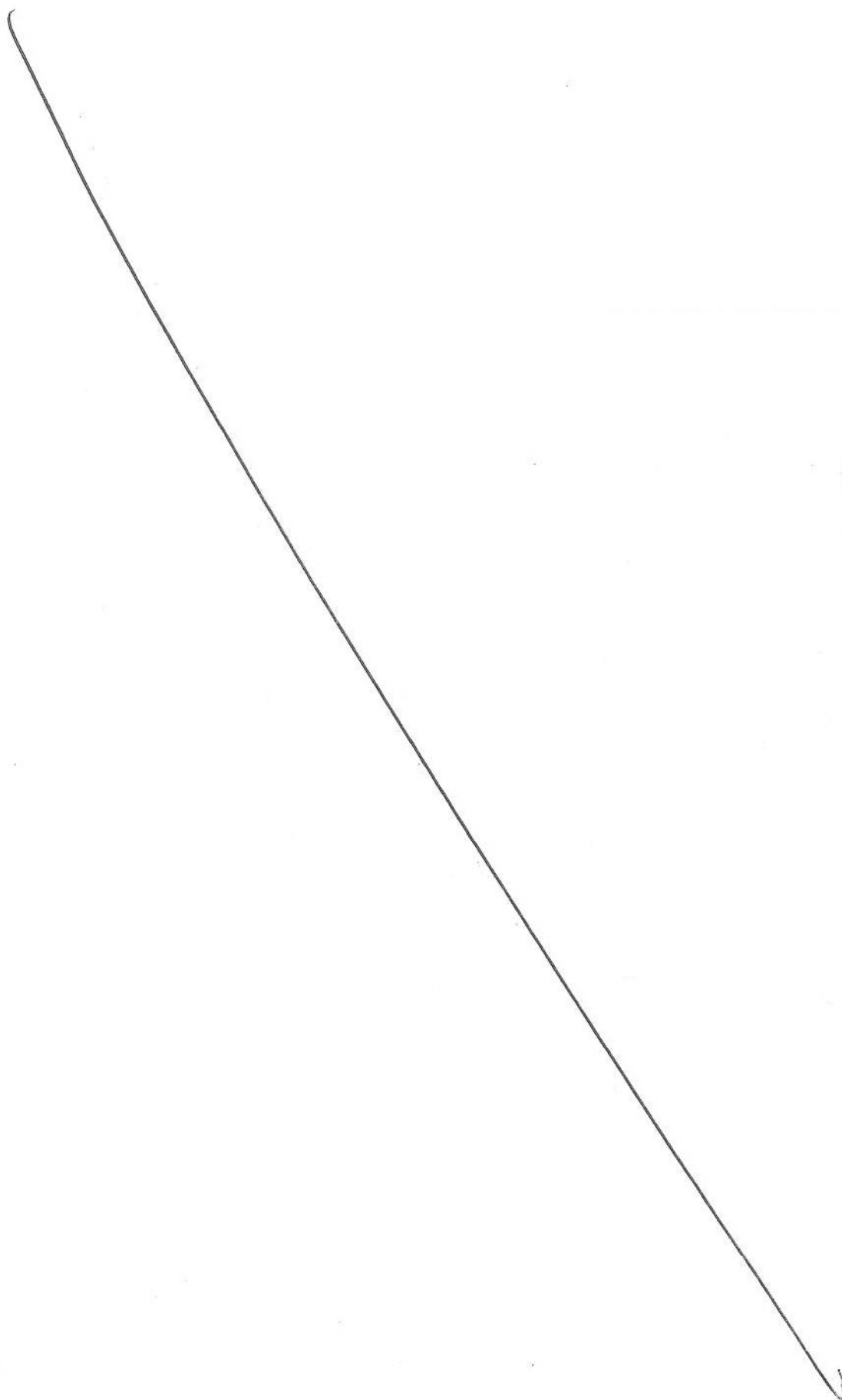
ART. 10 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera in via definitiva sull'esclusione dei soci;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.



Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

ART. 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto da almeno 3 fino a 7 membri eletti fra gli associati. Le cariche elettive resteranno in carica per tre anni e sono rinnovabili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare, tra i vari compiti, il Consiglio direttivo:

- amministra l'associazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Sono considerate valide le riunioni tenute con l'ausilio di mezzi informatici e telematici e/o cine-televisivi qualora permettano il contestuale rapporto fra tutti i membri.

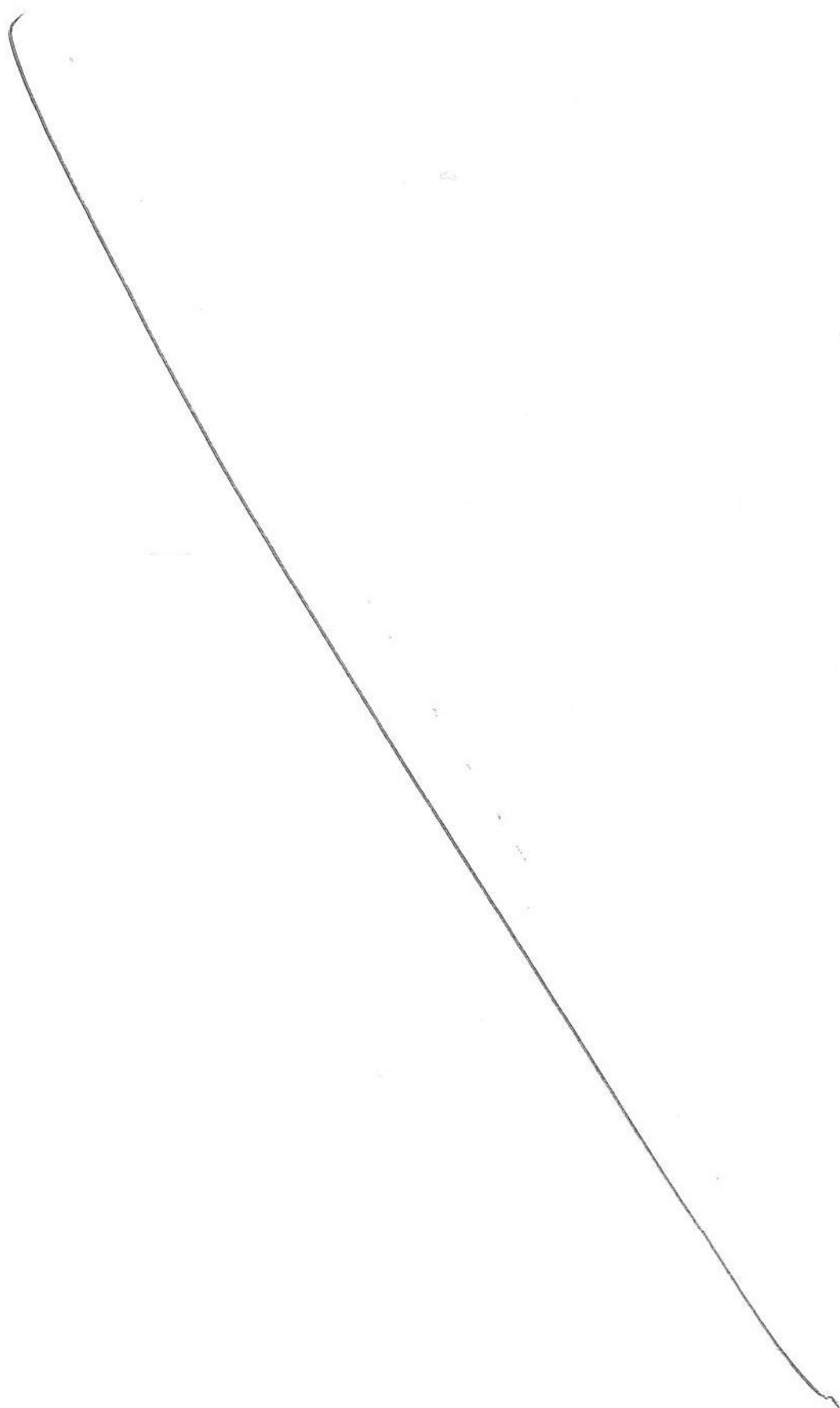
Agli amministratori possono essere riconosciuti compensi per attività effettivamente svolte, di natura gestionale, organizzativa e operativa. I compensi agli amministratori non costituiscono distribuzione di utili e si presumono legittimi, congrui e conformi al Codice del Terzo Settore quando:

- derivano da delibera formale preventiva del Consiglio Direttivo;
- sono coerenti con le attività effettivamente svolte dall'associazione;
- sono documentati;
- sono rendicontati nel bilancio dell'associazione.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo amministrativo.

ART. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/17.

ART. 16 – Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/17 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili sino all'operatività del Runts,
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17.

ART. 18 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, pertanto i documenti di bilancio dell'associazione annuali decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute dal 01/01 al 31/12 dell'anno successivo.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.Lgs.117/17.

ART. 20 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Non costituiscono distribuzioni indirette i compensi corrisposti agli amministratori per attività effettivamente svolte, necessarie al funzionamento dell'ente; i rapporti contrattuali stipulati a condizioni di mercato o migliorative per l'Associazione; i rimborsi spese documentati.



ART. 21 – Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/17.

ART. 23– Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Forlì, 04/01/2026

Amministratore delegato

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Vanice Turchese

Turchese S.p.A.

Antonio, Mazoni





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FORLÌ - CESENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: FORLÌ

Registrazione di Atto Privato

Il 27/01/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGP, serie 3, numero 61

data di stipula: 04/01/2026

ident.vo telematico: TGP26L000061000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92104150401

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92104150401				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

